XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2372-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, DELRIO, APREA, TOCCAFONDI, CASA, LATTANZIO, GARAVA-GLIA, FRASSINETTI, PALMIERI, CATTANEO, GARIGLIO, COLUCCI, CALABRIA, GELMINI

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico

Presentata il 6 febbraio 2020

(Relatore: LATTANZIO)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2372, recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile, in primo luogo, alla materia « norme generali sull'istruzione », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

osservato come rilevi altresì la materia « istruzione », rientrante, in base all'articolo 117, terzo comma, nella competenza legislativa concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale;

ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, in particolare precisando – al fine di distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale »;

rilevato, dunque, come, secondo la Corte costituzionale, le norme generali si differenzino dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose »;

segnalato inoltre come, nella sentenza n. 200 del 2009, la Corte abbia sottolineato che « una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al "concetto" di "norme generali sull'istruzione" è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione »;

rilevato come la Corte abbia altresì rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, ovvero la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale » e i principi di formazione degli insegnanti;

osservato come la Corte abbia precisato che appartengono invece alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano « per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale »;

rilevato come l'articolo 2 preveda, al comma 1, che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023, senza tuttavia indicare con quale tipologia di atto sarà adottato tale Piano straordinario;

rilevato come l'articolo 3, ai commi da 1 a 6 e 8, disciplini la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio, senza tuttavia esplicitare se la sperimentazione ivi prevista riguardi anche le scuole paritarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare la tipologia di atto con la quale sarà adottato il Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sperimentazione nei percorsi scolastici ivi disciplinata riguardi anche le scuole paritarie.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2372 Lupi, recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale »;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3 prevede percorsi formativi innovativi volti a favorire il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo alla dispersione scolastica, anche attraverso progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge n. 2372 recante disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « norme generali sull'istruzione » (articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione); con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la residuale competenza regionale in materia di formazione professionale (articolo 117, quarto comma);

all'articolo 4, comma 2, è prevista la previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione chiamato a stabilire i criteri per l'effettuazione della sperimentazione in materia di competenze non cognitive nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica, la presente legge prevede l'introduzione sperimentale e volontaria, nell'ambito di uno o più insegnamenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, delle competenze non cognitive, quali l'amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva e l'apertura mentale, nel metodo didattico.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 1.

(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

- 1. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
- 2. Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Art. 2.

(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

- 1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
- 2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- 3. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

Vedi articolo 5

Art. 2.

(Soggetti)

- 1. Le scuole secondarie di primo e di secondo grado possono partecipare alla sperimentazione di cui all'articolo 1 attraverso:
- *a)* gli ambiti già costituiti dagli uffici scolastici regionali;
- *b)* reti di scuole già costituite o da costituire.
- 2. Il progetto per la partecipazione alla sperimentazione triennale è presentato dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo al Ministero dell'istruzione ed è valutato e approvato dalla commissione di cui all'articolo 7.

Vedi articolo 3, comma 2

Art. 3.

(Oggetto)

- 1. L'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 nel metodo didattico avviene in maniera interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia di ogni istituzione scolastica e in relazione ai docenti coinvolti nella sperimentazione.
- 2. L'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 è effettuata nell'ambito degli ordinamenti e dei programmi vigenti ed è finalizzata a sviluppare negli studenti, tramite un'innovativa pratica didattica, abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione.
- 3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico e senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 4.

(Sperimentazione)

1. La sperimentazione di cui all'articolo 1 ha inizio nell'anno scolastico 2021/2022 e ha una durata di tre anni. Il primo anno di sperimentazione è dedicato alla formazione dei docenti, ai sensi dell'articolo 5, e gli anni successivi sono dedicati all'introduzione delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

Soppresso

Soppresso

Vedi articolo 3, comma 8

Art. 3.

(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

- 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità e i requisiti per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, alla sperimentazione, sulla

base dei progetti presentati dalle medesime, nonché le procedure di valutazione dei progetti stessi.

- 3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:
- a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;
- b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione;
- c) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta sia alla dispersione implicita, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuolalavoro o di partenariato con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive;
- d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
- 4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale territorialmente competente. Il Ministero dell'istruzione si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (IN-VALSI) nelle procedure di valutazione dei progetti.
- 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituito il Comitato tecnicoscientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione di cui al comma 1. Del Comitato tecnicoscientifico fanno parte rappresentanti del-

Vedi articolo 3, comma 3

l'INVALSI, dell'INDIRE, dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.

- 6. Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
- 7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
- 8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 4.

(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

- 1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
- 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Art. 5.

(Formazione dei docenti)

- 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata alla formazione dei docenti sulle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 della presente legge.
- 2. La formazione dei docenti di cui al comma 1 è svolta da enti accreditati per la formazione scelti dalle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 6.

(Valutazione e monitoraggio)

1. La valutazione della sperimentazione di cui all'articolo 1 è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 7 al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e al termine del quinto anno della stessa scuola secondaria di secondo grado nonché al termine del primo anno di un eventuale corso di istruzione terziaria. Ai fini di cui al presente comma, la commissione provvede al monitoraggio costante della sperimentazione.

Art. 7.

(Commissione)

1. La valutazione e l'approvazione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo 1, nonché le attività di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 6, sono effettuate da una commissione composta da otto componenti, di cui quattro docenti universitari e quattro dirigenti scolastici in quiescenza, nominati dal Ministro dell'istruzione.

Vedi articolo 2

Vedi articolo 3, comma 5

Vedi articolo 3, comma 5

Art. 8.

(Unità di supporto)

1. Il Ministro dell'istruzione può istituire un'unità amministrativa interna al Ministero dell'istruzione con compiti di approfondimento tecnico e di supporto operativo della sperimentazione di cui all'articolo 1.

Soppresso

Art. 9.

(Scuola e famiglia)

1. Al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti. Soppresso

Art. 10.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge che prevede, in particolare, i criteri per la partecipazione alla sperimentazione dei soggetti di cui all'articolo 2.

Soppresso



18PDL0166270^{}